

*Comune di Genzano di Roma  
Provincia di Roma*


**Servizio Gestione I.C.I.**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
I.C.I.**

**Regolamento Comunale**

APPROVATO CON DELIB. C.C. N°12  
DEL 04/3/1998

- Vedi DEL. G.C. 168 DEL 25/7/05
- VEDI DEL. C.C. 15 DEL 20/3/06

**Articolo 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

**Articolo 2****Terreni considerati non fabbricabili**


1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, una percentuale superiore al 50% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**Articolo 3****Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, allorché detti compiti vi siano svolti in modo prevalente, e comunque nella misura non inferiore al 90%, calcolata sulla base delle superfici disponibili.

**Articolo 4****Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali**

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale.



### Articolo 5

#### Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla presente abitazione.


2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 5 BIS

VERI DEL. C. C. N°15 DEL 20-3-06



**Articolo 6**  
**Equiparazione alle abitazioni principali**

Sono equiparate alle abitazioni principali :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;


b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ~~e ad affini fino al 2° grado~~, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;

RETTIFICATI  
CON DEL. GI  
N° 168 DEL  
25/7/95

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

**Articolo 7****Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione con successivo provvedimento, che costituirà integrazione al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente, con effetto agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

**Articolo 8****Accertamento con adesione**


E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, ICI, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Pertanto, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, per la definizione dell'atto.

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

**Articolo 9****Modalità dei versamenti - Differimenti .**

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite :
  - a) il concessionario della riscossione tributi ;
  - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale ;
  - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale ;il versamento tramite il sistema bancario .
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 possono essere differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.



## Articolo 10 Costituzione fondo speciale

1. In relazione al disposto dell'art. 59 , comma 1 , lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell' 1 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, fatta esclusione delle sanzioni e degli interessi .
3. La destinazione del fondo di cui ai precedenti comma sarà approvata dalla G.M. con apposita deliberazione, entro il 31.12 di ogni anno.



COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 DEL 25/07/2005

! OGGETTO:  
! Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 28/02/2005  
! avente ad oggetto la determinazione delle aliquote ICI per l'anno  
! 2005.

L'anno duemilacinque il giorno venticinque del mese di  
Luglio alle ore 9 e 00 minuti nella Sede Comunale, si e' riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed  
assenti i Signori:

Presente

Pesoli Prof. Giancarlo	- Sindaco	Si
Gabbarini Flavio	- Vice Sindaco	Si
Valle Carlo	- Assessore Comunale	Si
Ercolani Ercolano Giorgio	- Assessore Comunale	Si
Di Serio Saverio	- Assessore Comunale	No
Seu Virgilio	- Assessore Comunale	No
Biaggi Roberta	- Assessore Comunale	Si
Tria Angelo	- Assessore Comunale	Si

Presiede il Signor Pesoli Prof. Giancarlo

Assiste Il Vice Segretario General Monti D.ssa Geltrude

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  
dichiara aperta la riunione



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze portato con nota del 14/6/2005 Prot.9528, a firma del Direttore dell'Ufficio Dott. Giampaolo de Paulis;

VISTO l'art.59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 che sancisce la potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili e in particolare il comma 1 lettera e);

PREMESSO che l'agevolazione di applicazione dell'aliquota ICI ridotta e della detrazione prevista può essere concessa, ai sensi del suddetto art.59 comma 1 lettera e) D.Lgs. n.446/'97, a parenti in linea retta o collaterale che abbiano l'uso gratuito dell'immobile e non agli affini;

CONSIDERATO che per errore materiale era stato inserito nel Regolamento ICI, approvato con deliberazione di C.C.n.12 del 04/3/1999, il vincolo di affinità tra gli aventi diritto alle agevolazioni ICI;

DATO ATTO che occorre altresì provvedere a modificare il suddetto Regolamento con apposita rettifica da sottoporre al Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n.241 del 7/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt.4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso in sostituzione del Segretario Generale-Dirigente - assente per congedo ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 - TUEL - F.to D.ssa GELTRUDE MONTI - Vice Segretario Generale-Dirigente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 - D.Lgs. 267/2000 - TUEL - F.to Rag.TURNA MANCINI - Responsabile Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A





# COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P. IVA: 01038071005

- di rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 28/02/2005 al punto 3 lettera b) così come di seguito:
- 3) alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:
  - b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.....omissis;
- di confermare quant'altro già deliberato con l'atto di G.C.n.35 del 28/02/2005;
- di procedere, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16 Aprile 2003, alla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale.



# COMUNE DI GENZANO DI ROMA

C.F. 02242320584

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

Via I. Belardi, 81

P. IVA: 01038071005

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Pesoli Prof. Giancarlo

Il Vice Segretario Generale  
F.to Monti D.ssa Geltrude

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo  
Dal Municipio, li 27/07/2005

Il Vice Segretario Generale  
Monti D.ssa Geltrude

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

- che la presente deliberazione:  
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a  
partire da **2 AGO. 2005** come prescritto dall'art.124, comma 1,  
D.Lgs.n.267/2000 - TUEL (N. **2331** .....REG.PUB.);

Il Messo Comunale  
F.to .....

Il Vice Segretario Generale  
F.to Monti D.ssa Geltrude

**MESSO NOTIFICATORI**  
**CINELLI EMILIO**

[ ] E' stata comunicata, con lettera n. **16225**, in data **2 AGO. 2005**  
ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125  
D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL ;

Il Vice Segretario Generale  
F.to Monti D.ssa Geltrude

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

[ ] Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del  
Decreto legislativo n.267/2000;

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3 del Decreto  
legislativo n.267/2000);

Genzano di Roma li,

Il Segretario Generale  
F.to Ginevra D.ssa Elisabetta



COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Consiliare del 20/03/2006

Atto N. 15

OGGETTO:

Modifica Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili - ICI.

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di Marzo  
alle ore 16,30 nella Residenza Comunale di Genzano di Roma, regolarmente  
convocato in seduta Pubblica Ordinaria di convocazione si è  
riunito, sotto la Presidenza del Signor Ercolani Enzo e con  
l'assistenza del Segretario Generale del Comune, il Consiglio  
Comunale nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presente

Presente

Pesoli Giancarlo	- Sindaco	Si		
Ercolani Enzo	- Presidente	Si	Viti Emiliano	- Consigliere Si
Costantini Fabio	- Consigliere	Si	La Fortezza Armando	- Consigliere Si
Colacchi Maurizio	- Consigliere	Si	Borri Roberto	- Consigliere Si
Bianchi Filiberto	- Consigliere	Si	Barbaliscia Vittori	- Consigliere No
Ballanti Otello	- Consigliere	Si	Melaranci Arnaldo	- Consigliere Si
Di Meo Maria Pia	- Consigliere	Si	Fortini Giulio	- Consigliere Si
Cesaroni Agostino	- Consigliere	Si	Cisterna Silvio	- Consigliere No
Ferri Eduardo	- Consigliere	Si	Baldazzi Roberto	- Consigliere No
Giannini Sandro	- Consigliere	Si	Orazi Umberto	- Consigliere No
Di Benedetto Pietro	- Consigliere	Si	Scollo Fausto	- Consigliere Si

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 17 Consiglieri su n. 21 Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i seguenti Consiglieri

Scrutatori: Bianchi Filiberto Ferri Eduardo Fortini Giulio

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione

Sono presenti gli Assessori: Di Serio, Florietta, Gabbarini, Biaggi.



C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P. IVA: 01038071005

Assente, in continuazione di seduta, il Consigliere Ferri (P.16)

Il Presidente del Consiglio illustra brevemente il punto di cui in oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504, concernente la istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 che sancisce la potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art.8 comma 3 del D.Lgs. 504/'92 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce la facoltà per i Comuni di deliberare una ulteriore detrazione per l'abitazione principale in favore di categorie di soggetti in particolare disagio di carattere economico sociale;

RITENUTO di poter prevedere, ai sensi del predetto art.8 comma 3 del D.Lgs. 504/'92, una ulteriore detrazione per l'abitazione principale a favore di persone diversamente abili;

VISTO l'art.6 lettera b) del vigente Regolamento Comunale, che prevede l'equiparazione all'abitazione principale anche delle unità immobiliari concesse agli affini che ne abbiano l'uso gratuito;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 04/3/1999 con la quale veniva approvato il vigente Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;

VISTA la nota prot.13912 del 25/02/2005 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che non è consentito al Comune di estendere i benefici per le abitazioni principali concesse in uso gratuito agli affini in quanto l'art.59 comma 1 lettera c) consente all'Ente locale di riconoscere le agevolazioni a parenti in linea retta o collaterale;

RITENUTO di dover provvedere a rettifica del succitato Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 "Testo Unico" delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - TUEL - e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - F.to D.ssa ELISABETTA GINEVRA - Segretario Generale - Dirigente, che si allega;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 - TUEL - F.to Rag. TURNA MANCINI, che si allega;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- di rettificare l'art.6 lettera b) del vigente Regolamento ICI nel seguente modo:
  - \* l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano quale loro abitazione principale ..... omissis;
  - \* di aggiungere ex novo al vigente Regolamento ICI l'art. 5 bis:  
"Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale".  
Concedere una ulteriore detrazione per l'abitazione principale a favore di persone diversamente abili, con percentuale di invalidità non inferiore al 75% certificata da struttura pubblica, scaglionate per fasce di reddito, a condizione che il nucleo familiare convivente non possieda altre immobile oltre a quello nel quale abitualmente dimora e alla relativa pertinenza.
- di procedere, ai sensi dell'art.52 comma 2 D.Lgs. 446/'97 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 16 Aprile 2003, alla pubblicazione per estratto, della presente deliberazione, nella Gazzetta Ufficiale.



# COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P. IVA: 01038071005

Letta, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Ereclani Enzo

Il Segretario Generale  
F.to Ginevra D.ssa Elisabetta

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li, 29/03/2006

Il Segretario Generale  
Ginevra D.ssa Elisabetta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 5 APR. 2006 come prescritto dall'art. 124 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL (N. 550 REG. PUB.);

Il Messaggio Comunale  
F.to MESSO NOTIFICATORE  
Caiola Franco

Il Segretario Generale  
F.to Ginevra D.ssa Elisabetta

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo 267/2000)

Genzano di Roma li,

Il Segretario Generale  
F.to Ginevra D.ssa Elisabetta